

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 7-quinquies

Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili[\(1\)](#) Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 3](#), comma 1, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Versione: 2

Modificativo: 3, comma 1, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

Entrata in vigore:

1 gennaio 2011

1. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 7-ter, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#) e successivamente così sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 2 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).